

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE – VARIANTE PARZIALE N°24 AI SENSI DEL V COMMA, ART.17 L.R.56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

A relazione dell'Assessore Carboni,

La Variante parziale n°24 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente è stata redatta ai sensi del V comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e riguarda il recepimento nel P.R.G.C. dei contenuti della revisione dei criteri di programmazione commerciale approvati con D.C.C. n. 18 del 29 aprile 2019.

Detta variante è stata adottata dal Consiglio Comunale in data 29 aprile 2019, con atto deliberativo n°19, immediatamente esecutivo, nel quale il Comune ha dato contestualmente avvio alla procedura di valutazione preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), adottando il relativo Documento Tecnico di Verifica (D.T.V.) di assoggettabilità alla V.A.S.

La predetta delibera di adozione del Progetto preliminare di Variante, corredata dei relativi allegati, ai sensi del VII comma dell'art.17 della L.R.56/77 e s.m.i., è stata pubblicata sul sito informatico del Comune per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 16 maggio 2019 e dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, ossia dal 31 maggio al 15 giugno 2019, chiunque ha potuto formulare in ordine ad essa osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite all'ambito ed alle previsioni della Variante. Nell'arco dei suddetti quindici giorni non sono pervenute in forma scritta al Comune osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Gli atti della presente Variante parziale, unitamente al suddetto Documento Tecnico di Verifica V.A.S., sono stati quindi trasmessi alla Provincia di Cuneo il cui Settore Presidio del Territorio, Ufficio Pianificazione, entro 45 giorni dalla loro ricezione, ha inviato la determina dirigenziale n.1044 del 18 giugno 2019 di espressione del parere di compatibilità della Variante in argomento con il Piano Territoriale Provinciale vigente e con i progetti sovracomunali approvati, nonché del parere in ordine alla sua non assoggettabilità alla V.A.S. richiamando i contributi da essa espressi in merito, dando inoltre atto che vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della Variante stessa senza formulare al suo riguardo nessun rilievo e/o osservazione.

Contestualmente, ai fini dell'espletamento della procedura di valutazione preventiva di assoggettabilità alla V.A.S., la Variante in argomento è stata trasmessa agli ulteriori soggetti aventi competenza in materia ambientale (A.S.L. e A.R.P.A.) i quali hanno espresso i relativi pareri in ordine alla sua non assoggettabilità alla V.A.S. rispettivamente in data 30 maggio 2019 ed in data 20 giugno 2019.

La procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. in argomento si è quindi conclusa con l'atto D.G.C. n°139 dell'11 luglio 2019 che ha deliberato l'esclusione dalla procedura di V.A.S. per le motivazioni contenute nella Relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Comunale (O.T.C.), fatte salve le condizioni in essa stabilite al punto 3.2 il cui rispetto dovrà essere verificato nell'ambito dell'insediamento di nuove attività commerciali.

Conformemente alle prescrizioni di cui al predetto comma VII dell'art.17, la Variante in argomento è stata trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, la quale entro 45 giorni dalla ricezione, ossia entro il 30 giugno 2019, non ha espresso alcun parere; di conseguenza, ai sensi del suddetto comma dell'art.17 della L.R. n°56/77 e s.m.i. così come modificato dalla L.R. n°3 dell'11/03/2015, l'Amministrazione può procedere comunque.

La Variante parziale n.24 ed i relativi atti, conformemente a quanto prescritto dall'art.39 del D.Lgs. n°33 del 14 marzo 2013, sono stati inoltre pubblicati sul sito internet del Comune nell'apposita sezione *Amministrazione trasparente*.

Si evidenzia infine come, in conformità all'art. 16, comma 4. Lettera d-ter) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., il Comune di Mondovì, con l'atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 18 dell'11/07/2016, ha definito i criteri e le modalità per la quantificazione del contributo straordinario di urbanizzazione fissato in base al maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso e come la Variante in argomento non sia assoggettata al pagamento di tale contributo in quanto Variante di iniziativa pubblica.

Il Progetto Definitivo di Variante posto in questa sede all'esame del Consiglio Comunale è infine stato esaminato con esito dalla Commissione Urbanistica nella seduta del

Propongo quindi:

1) **Di dare atto:**

- che nel termine temporale dei quindici giorni previsto per la presentazione delle osservazioni al Progetto Preliminare della Variante n°24 al P.R.G.C. vigente, decorrenti dal 31 maggio al 15 giugno 2019, non sono pervenute al Comune osservazioni scritte in ordine alla Variante in argomento;
- che la Provincia di Cuneo con la determina dirigenziale n.1044 del 18 giugno 2019 del Settore Presidio del Territorio, Ufficio Pianificazione ha espresso il parere di compatibilità della Variante in argomento con il Piano Territoriale Provinciale vigente e con i progetti sovracomunali approvati, nonché il parere in ordine alla sua non assoggettabilità alla V.A.S. richiamando i contributi da essa espressi in merito e dando inoltre atto che vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della Variante stessa senza formulare al suo riguardo nessun rilievo e/o osservazione;
- che, non essendo intervenuto il pronunciamento del Ministero per i beni e le attività culturali entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della Variante n°24, ai sensi del VII comma della L.R. 56/77 e s.m.i., l'Amministrazione può procedere comunque;

2) **Di dare atto** che l'Amministrazione Comunale, con D.G.C. n°139 dell'11 luglio 2019, ha deliberato di escludere la Variante parziale n°24 al P.R.G.C. vigente dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, per le motivazioni contenute nella Relazione istruttoria prodotta dall'Organo Tecnico Comunale e fatte salve le condizioni in essa stabilite al punto 3.2, il cui rispetto dovrà essere verificato nell'ambito dell'insediamento di nuove attività commerciali;

3) **Di approvare** il Progetto Definitivo della Variante n°24 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art.17, V comma, della L.R.56/77 e s.m.i, avente ad oggetto il: *“Recepimento nel P.R.G.C. dei contenuti della revisione dei criteri di programmazione commerciale”* e costituito dai seguenti elaborati:

- P 1.1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI VARIANTE;
- ELABORATI GRAFICI DEL P.R.G.C. VIGENTE:
Elaborato grafico di “Raffronto tra PRGC vigente e Variante n°24” (estratto tavole);
P2.1: Norme Tecniche d'Attuazione (art.6 bis NTA);

- ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE:
 - P3.2/5: Progetto – Territorio – Scala 1: 5000;
 - P3.2/9: Progetto – Territorio – Scala 1: 5000;
 - P3.3/2: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;
 - P3.3/3: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;
 - P3.3/4: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;
 - P3.3/5: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;
 - P3.3/6: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;
 - P3.3/7: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;
 - P2.1: Norme Tecniche d’Attuazione (art.6 bis NTA).

4) **Di dare atto:**

- che gli elaborati della Variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto l’oggetto di variante non contiene previsioni insediative di cui all’art.17 comma 6 secondo periodo della L.R.56/77 e s.m.i.;
- che, ai sensi del IV comma dell’art.5 della L.R.52/00, le modifiche alla classificazione acustica prodotte dalla presente Variante sono congrue con il vigente Piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera C.C. n°9 del 15/03/2004 e saranno rese formalmente conformi a detto Piano, con l’adeguamento dei relativi elaborati, nell’ambito della sua procedura di revisione;
- che le aree oggetto della presente Variante non ricadono tra quelle individuate e perimetrate ai sensi della L. 64/74, ad eccezione della zona di Gherbiana per la quale occorre precisare come, in relazione ai disposti della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”, trattandosi di Variante parziale non è richiesta l’acquisizione del preventivo parere del settore decentrato della Regione per la prevenzione del rischio idrogeologico;
- che la Variante in argomento è conforme con la pianificazione sovracomunale;
- che la Variante rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del Piano paesaggistico regionale approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017 n.233-35836;
- che il presente Progetto Definitivo di Variante parziale al P.R.G.C. vigente è stato predisposto, adottato e viene ora approvato nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art.17, V comma della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che, dall’applicazione dei criteri approvati con D.C.C. n. 18 dell’11/07/20016, la Variante in argomento non è assoggettata al pagamento del contributo straordinario di urbanizzazione previsto dall’art.16, comma 4. Lettera d-ter) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i